



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCAFATI I  
Via S. Antonio Abate 84018 - SCAFATI - Telefono e Fax 0818631737  
e-mail: [sae16100t@istruzione.it](mailto:sae16100t@istruzione.it);  
pec: [sae16100t@pec.istruzione.it](mailto:sae16100t@pec.istruzione.it); sito web: <http://www.1circoloscafati.edu.it>  
C.M. SAEE16100T - C.F. 80033520653

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO-SCAFATI  
**Prot. 0002827 del 14/09/2021**  
04 (Uscita)

A tutti i docenti  
A tutte le famiglie

## OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'OBBLIGO SCOLSTICO

L'istruzione obbligatoria per almeno 10 anni riguardante la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni è disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, dove nell'art.1 comma 622 si stabilisce che "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età".

L'obbligo di istruzione può essere assolto:

- nelle scuole statali e paritarie
- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
- attraverso l'istruzione parentale per la quale si fa riferimento all'art.1 comma 4 del DL 76/2005: "I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli".

Nel DL 76/05, nell'art.5 comma 1 viene stabilito che i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

Per quanto riguarda i doveri e le responsabilità dei soggetti coinvolti risulta chiarificatore il DM 489/2001 .

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare periodicamente, sulla base di segnalazioni dei docenti, la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo scolastico e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico è tenuto, sentiti i Consigli di classe, ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione.

In caso di persistenza delle assenze, segnalate dai docenti il Dirigente scolastico provvede ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure specificate nel comma 4, articolo 2, del DM 489/2001: "Le autorità comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestività ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. "

Pertanto, si richiede la segnalazione preventiva e costante, in segreteria, di alunni che:

- A) Non si sono mai presentati;
- B) Hanno superato i 15 giorni di assenza senza motivazione;
- C) Hanno una frequenza irregolare

E' auspicabile,se possibile ,un contatto preventivo con la famiglia da parte del coordinatore. Inoltre, in caso

di assenze prolungate la segreteria:

- A) Invierà comunicazione alla famiglia invitandola all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- B) Invierà comunicazione al Sindaco del comune di residenza..

A tal fine si chiede una costante collaborazione da parte di tutto il corpo docente perché solo una segnalazione tempestiva può offrire la possibilità di mettere in atto procedure efficaci per far rientrare il minore nel percorso scolastico.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Maria d'Esposito